

ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DENOMINATA “MONTIMORARO” -

Motivo della richiesta

L'istituzione si rende necessaria in quanto storicamente l'area era occupata dall'omonima Azienda Faunistico-Venatoria, quindi con pressione venatoria ridotta, decaduta nel marzo 2022 e, pertanto, istituita come Zona di Rifugio ai sensi dell'art. 22 delle Legge Regionale n.8/1994 per la stagione 2022/2023, secondo il dettato delle direttive di cui alla DGR n. 969/2002. La decadenza della Azienda Faunistico Venatoria preesistente, disposta con provvedimento regionale, ha determinato l'impugnazione dello stesso da parte dell'ex concessionario, un contenzioso fondato, tra gli altri, sul lamentato pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe al patrimonio ambientale dell'area e alla fauna su di essa presente, dalla rimozione di detta azienda. Tale pregiudizio, escluso con l'istituzione sulle medesime superfici della zona di rifugio, viene definitivamente scongiurato con l'istituzione della presente ZRC. Ciò in linea con quanto disposto dall'ordinanza del Consiglio di Stato che, decidendo sulla cautelare, ha negato il detto *periculum in mora* lamentato dal ricorrente, in forza dell'istituzione di ZR nella stagione 2022/2023, e con l'esigenza riferita al giudizio di merito ancora pendente avanti il TAR Emilia-Romagna.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art.19, commi 5 e 6 della L.R. 8/1994)

Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 827 del 22/05/2023 recante “PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA "MONTIMORARO" IN COMUNE DI MESOLA (FE) E CONTESTUALE SUA ISTITUZIONE COME ZONA DI RIFUGIO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 22 LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994 N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA”, è stata trasmessa al Comune di Mesola, competente per territorio, con nota prot. n. Prot. 14/06/2023.0575113.U del 14/06/2023, per l'affissione all'Albo Pretorio, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini della Zona di Protezione.

Con nota 14/06/2023.0577687.U del 14/06/2023 la stessa DGR n. 827/2023 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole provinciali.

In data 19/09/2023, il Comune di Mesola ha restituito la relata di pubblicazione, agli atti con Prot. 19/09/2023.0958678.E. esposta dal 15/06/2023 al 29/06/2023.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art.19, comma 6 della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

Descrizione dei confini

Vedi cartografia allegata.

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è situata in territorio provinciale di Ferrara, nel Comune di Mesola, ricade all'interno dell'ATC FE03 e si estende per una superficie geografica di lordo 630,15 Ha, SASP 618,22 Ha.

Il territorio è caratterizzato dalla presenza prevalente di colture a seminativo, orticole e cucurbitacee, seguite da asparago e vigneti in percentuali più ridotte.

All'interno della stessa è presente un tratto di habitat naturale caratterizzato da siepi, rovi, roveri ed altre alberature spontanee per una lunghezza di poco superiore al chilometro, posto ad est del paese di Monticelli.

Analisi tecnica dell'area (Vocazionalità: A = Alta; M = Media; B = Bassa)

Confini come definiti dalla Determinazione istitutiva Num. 23801 del 31/12/2019

Distanza verificata da AFV, ZAC, CAC, CPRFS conforme a quanto previsto dal PFV vigente.

Vocazionalità: LEPRE 100% Alta - FAGIANO 100% Alta.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area interessata dalla presente proposta di perimetrazione confina a Sud-Est con la Riserva regionale Dune fossili di Massenzatico (ZSC-ZPS IT4060010).

Finalità/Obiettivi

L'analisi delle caratteristiche ambientali e faunistiche dell'area interessata all'istituzione come ZRC determinano una vocazionalità "alta" sia per la lepre che per il fagiano, necessaria a soddisfare le finalità produttive, con particolare riferimento all'irradiazione naturale per il ripopolamento dei territori contigui, favorito dalla conformazione dell'ambito.

Oltre alle finalità e agli obiettivi previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994 e successive modificazioni, le caratteristiche ambientali e faunistiche dell'area in oggetto sono tali da consentire i seguenti obiettivi:

- affermazione e incremento della lepre, con l'obiettivo di raggiungere la densità di 15-20 capi/kmq;
- produzione di fagiano, mediante catture regolari e costanti, con l'obiettivo di raggiungere la densità di 25-40 capi/kmq.

Piano dei miglioramenti ambientali

L'ATC FE03 non ha un regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'incremento e al sostentamento della fauna selvatica nelle aree protette, in quanto le colture in esso presenti sono prevalentemente permanenti oltre che poliennali.

Buona parte delle orticole, oltre agli asparagi, per la loro permanenza nel terreno per più anni, non possono essere inserite in una normale rotazione agraria, ma devono essere coltivate fuori rotazione.

Piano delle immissioni

Sia per quanto riguarda il fagiano che la lepre non si prevedono immissioni.

Piano delle catture

Le catture di fagiani e lepri, al fine di ridurre il rischio di danni alle colture, saranno valutate di anno in anno in funzione dei censimenti effettuati nel periodo primaverile ed autunnale e di eventuali richieste, a scopo preventivo, da parte delle realtà produttive presenti.

Cartografia ZRC "MONTIMORARO"

